SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 47**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 158.

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;

b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale farà parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale degli uffici locali; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

d) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli uffici principali con unità dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati «uffici postali» e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

g) con le stesse modalità di cui alla lettera *f)* devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera *f)* devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera *f)* devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i princìpi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Art. 2.

1. Entro un anno dal termine di scadenza della delega di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale degli uffici locali in materia di affari generali, di organizzazione e metodo e di contenzioso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Gli articoli 16, 17 (come modificato dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con D.P.R. n. 1417/1967, sono così formulati:

«Art. 16. — Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio locale».

«Art. 17. — Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.

Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.

Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonché per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.

Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.

Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, quelle degli uffici di altre circoscrizioni».

«Art. 20. — Negli uffici di gruppo *E* di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio.

Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo *E* che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua più di 1.250 punti.

Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione».

«Art. 21. — Gli assegni numerici del personale sono stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali.

Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico».

«Art. 23. — Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungono almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli assegni racapitati dai fattorini.

Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio».

«Art. 24. — L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dal presente decreto.

Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso».

— Si riporta il testo dei commi dal primo al sesto dell'art. 5 della legge n. 49/1979 (Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):

«Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonché la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.

Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del

direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 101/1979 (Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico) è il seguente:

«Art. 5 *(Ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).* — I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:

a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;

b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a quelli indicati nell'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49;

c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento *a)* e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente art. 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3% (uffici), dello 0,75% (VII categoria, raggruppamento *a)* e dello 0,50% (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio».

— La legge n. 93/1983 è la legge-quadro sul pubblico impiego.

— La legge n. 3/1973 ha posto la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2979):

Presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (MAMMÌ) l'8 luglio 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 21 dicembre 1989 (atto n. 2979/*A* - relatore on. PIREDDA).

Esaminato in aula e approvato il 23 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2837):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 17, 25 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1991 (atto n. 2837/*A* - relatore sen. NIEDDU).

Esaminato in aula il 9 gennaio 1992 e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0113

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 159.

Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, abbiano partecipato in qualità di «sergenti allievi ufficiali di complemento» ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, e che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943 non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo onorifico.

Art. 2.

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentarsi ai competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non è richiesto:

a) per i caduti o dispersi in combattimento;

b) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;

c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1;

d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.

Art. 4.

1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1900):

Presentato dal sen. CAPPUZZO ed altri il 4 ottobre 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 24 ottobre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 23 novembre 1989 e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4926):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 1º agosto 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 2, 17 ottobre 1991 e approvato il 21 gennaio 1992.

92G0224

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 160.

Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1º febbraio 1989, n. 30.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

«In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'articolo 39».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 449/1988 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) è il seguente:

«Art. 41. — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 22.

2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario».

— Il testo dell'art. 30 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 30/1989, è il seguente:

«Art. 30. — La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella *A* annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 12/1941, così come da ultimo modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 449/1988, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35. — Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono biennalmente designati le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'art. 39».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 70 del R.D. n. 12/1941, così come sostituito dall'art. 20 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dall'art. 10 del D.L. 20 settembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 70. — *1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali.*

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designano altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. *Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.*

6-bis. *Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti».*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5520):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) l'11 marzo 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 15 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 3 dicembre 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 gennaio 1992, in un testo unificato con atti numeri 5415 (PICCIRILLO) e 5988 (VAIRO).

Senato della Repubblica (atto n. 3165):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0170

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 161.

Statizzazione e nuova denominazione degli educandati femminili riuniti di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di «educandato statale» di Napoli.

2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato «ente», si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonché dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza della procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. La scuola elementare, la scuola media e l'istituto magistrale attivi presso l'ente sono trasformati in scuole statali del tipo corrispondente. Ad essi si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

2. La direzione dell'ente è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

3. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'ente.

5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico, al personale docente e non docente di cui al presente articolo il periodo di servizio prestato presso l'ente o le scuole annesse è riconosciuto in conformità alle norme vigenti per il servizio non di ruolo prestato dal personale docente e non docente di ruolo delle scuole statali.

6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso l'ente, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il R.D. n. 1312/1931 ha dettato norme modificative in materia di ordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. La tabella n. 1 annessa al predetto provvedimento riporta l'elenco dei reali educandati, fra i quali non sono più compresi, ai sensi della presente legge, i reali educandati di Napoli.

Note all'art. 5:

— Il R.D. n. 2392/1929 concerne il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. Il testo dell'art. 28, che ha stabilito la non applicabilità, agli educandati riuniti di Napoli, di una serie di disposizioni in materia di personale, era il seguente:

«Art. 28. — Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente capo non si applicano ai reali educandati riuniti di Napoli, per i quali valgono le disposizioni di cui al seguente capo».

— La nota alla tabella n. 1 annessa al R.D. n. 1312/1931 (per il titolo si veda in nota all'art. 1) era così formulata: «*N.B.* — I reali educandati di Napoli hanno titolo di reale educandato, ma ordinamento particolare a norma dell'art. 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3586):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) di concerto col Ministro del tesoro (AMATO) e col Ministro del bilancio (FANFANI) il 31 gennaio 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 9 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 23 ottobre 1990; il 13 e 20 marzo 1991 e approvato il 9 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2819):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 23 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 maggio 1991, l'11 giugno 1991, il 2 e 30 luglio 1991, il 1° agosto 1991 e l'8 novembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 4 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 3586 *B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 18 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione l'8 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 22 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 2819/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 24 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0212

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162.

Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

Art. 2.

1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Art. 3.

1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

Art. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sono così formulati:

— «Art. 45 (*Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione*). — Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresì essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare l'illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. È consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante.

I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio.

Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione: tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse.

I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione.

La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.

Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila».

La sanzione dell'ammenda, di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni al testo unico di cui sopra per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire venticinquemila a lire centomila».

«Art. 46 (*Dispositivi di segnalazione acustica*). — Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica.

Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme.

Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila».

La sanzione dell'ammenda, di cui all'ultimo comma dell'articolo sopranportato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni al testo unico di cui sopra per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire ventimila a lire cinquantamila».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1990):

Presentato dal sen. MARNIGA ed altri il 1° dicembre 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 febbraio 1991 ed il 22 maggio 1991.

Relazione scritta annunciata il 18 luglio 1991 (atto n. 1990/*A* - relatore sen. MANZINI).

Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5811):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e IX.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 19 novembre 1991; l'8 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 30 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 1990/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 30 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0217

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 163.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, recante rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, recante rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, è ripubblicato il testo del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6312):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 20 gennaio 1992.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 gennaio 1992.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla I commissione il 23 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 12 febbraio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3236):

Assegnato alla 1ª commissione, in sede referente, il 13 febbraio 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.

92G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 dicembre 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 4 agosto 1989 concernente approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1989 con il quale si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988 all'approvazione dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Abruzzo;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che nell'elenco allegato al detto decreto ministeriale 4 agosto 1989 è stato rilevato un errore materiale nell'importo totale della colonna relativa al contributo in conto interessi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Articolo unico

L'indicazione dell'importo totale del contributo in conto interessi indicata in lire 603,7 milioni è rettificata come segue: lire 602,2 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1992
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 357

92A0867

DECRETO 18 dicembre 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 4 agosto 1989 concernente approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1989 con il quale si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988 all'approvazione dei progetti a carattere nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che nell'elenco allegato al detto decreto ministeriale 4 agosto 1989 è stato rilevato un errore materiale nell'importo totale della colonna relativa al contributo in conto interessi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Articolo unico

L'indicazione dell'importo totale del contributo in conto interessi indicata in lire 6.281,9 milioni è rettificata come segue: lire 6.281,7 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1992
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 359

92A0868

DECRETO 18 dicembre 1991.

Rettifiche al decreto ministeriale 14 dicembre 1989 concernente approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 con il quale si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988 all'approvazione dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Lazio;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che nell'elenco allegato al detto decreto ministeriale 14 dicembre 1989 sono stati rilevati due errori materiali, rispettivamente nell'importo totale della colonna relativa al contributo in conto capitale ed in quello relativo alla colonna del contributo in conto interessi;

Ritenuta la necessità di provvedere alle relative rettifiche;

Decreta:

Articolo unico

Le indicazioni degli importi totali dei contributi in conto capitale ed in conto interessi indicate in lire 20.601 milioni e lire 1.081,5 milioni sono rettificate rispettivamente come segue: lire 20.599 milioni e 1.081,3 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1992
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 358

92A0869

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1992.

Revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedura automatizzata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Considerato che, in applicazione degli articoli 5 e 27, rispettivamente commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, occorre fissare i criteri selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonché le percentuali delle partite da verificare per la pratica attuazione della revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate;

Visti i propri decreti in data 9 luglio 1987, 15 marzo 1988, 4 agosto 1989 e 16 ottobre 1990 con i quali sono state fissate le modalità per il riscontro dei pagamenti disposti rispettivamente fino al 31 dicembre 1986, 31 dicembre 1987, 31 dicembre 1988 e 31 dicembre 1989;

Ritenuto opportuno definire gli strumenti e le modalità di pianificazione dei controlli in riferimento ai pagamenti eseguiti nell'anno 1990 tenendo conto della capacità operativa delle singole direzioni provinciali in relazione al carico di lavoro ed alla situazione qualitativa e quantitativa del personale assegnato alle direzioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il riscontro di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in riferimento ai pagamenti eseguiti dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, le partite di pensione da verificare sono distinte in quattro scaglioni costituiti dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, dalle pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza nonché dagli altri assegni vitalizi.

2. La quantità delle partite da verificare, indicata nella allegata tabella *A*, è stabilita in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Il riscontro di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di stipendi per i pagamenti eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 viene effettuato suddividendo le partite di stipendio in cinque scaglioni riferiti rispettivamente ai magistrati, ai dirigenti nonché al personale della scuola, dell'università e dei Ministeri.

2. Nell'ambito degli scaglioni la quantità delle partite da verificare, indicata nell'allegata tabella *B*, è stabilita in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1990.

Art. 3.

1. I riscontri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto vanno effettuati entro il 31 marzo 1992.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 187

TABELLA *A*

SERVIZIO DELLE PENSIONI

QUANTITÀ DELLE PARTITE DA RISCONTRARE

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1990							Numero totale partite in pagamento
	Guerra	Ordin.	FS-IIPP	Altre	Totale	Perc	Coeff.	
Agrigento	264	117	109	33	523	3.22	1,09	16.220
Alessandria	279	154	288	72	793	3,00	1,06	26.407
Ancona	371	182	237	46	836	2,86	0,99	29.275
Aosta	37	36	46	12	131	3.05	1,13	4.299
Arezzo	201	93	106	29	429	2,49	0,85	17.239
Ascoli Piceno	152	78	67	20	317	2,07	0,71	15.300
Asti	114	61	100	31	306	3,13	1,09	9.773
Avellino	204	101	56	25	386	2,31	0,78	16.697
Bari	264	294	236	67	861	1,86	0,70	46.378
Belluno	104	47	55	21	227	1,97	0,67	11.495
Benevento	211	96	63	23	393	3,04	1,02	12.936
Bergamo	165	111	132	34	442	1,74	0,62	25.453
Bologna	485	335	525	88	1.433	2,28	0,83	62.724
Bolzano	82	64	83	12	241	1,47	0,54	16.447
Brescia	261	177	205	55	698	2,07	0,74	33.658
Brindisi	158	115	85	25	383	2,93	1,05	13.051
Cagliari	211	332	234	63	840	3,00	1,17	28.013
Caltanissetta	112	67	58	13	250	2,67	0,94	9.378
Campobasso	186	66	52	17	321	2,76	0,90	11.612
Caserta	315	250	128	36	729	2,59	0,94	28.113
Catania	247	256	218	53	774	2,16	0,81	35.837
Catanzaro	304	129	120	40	593	2,36	0,79	25.146
Chieti	257	80	53	24	414	2,17	0,69	19.064
Como	136	101	127	34	398	1,94	0,70	20.528
Cosenza	295	148	117	36	596	2,57	0,88	23.168
Cremona	99	54	99	15	267	1,79	0,64	14.884
Cuneo	168	103	121	40	432	1,87	0,66	23.047
Enna	87	36	32	13	168	2,51	0,83	6.682
Ferrara	150	61	97	24	332	1,94	0,66	17.107
Firenze	400	319	421	98	1.238	2,00	0,73	62.023
Foggia	243	159	170	49	621	2,90	1,03	21.421
Forlì	341	160	216	51	768	2,50	0,86	30.762
Frosinone	632	199	128	40	999	3,73	1,19	26.772
Genova	347	274	407	101	1.129	1,84	0,67	61.404
Gorizia	91	65	59	14	229	2,12	0,76	10.777
Grosseto	117	74	79	27	297	2,66	0,94	11.181
Imperia	143	92	98	34	367	2,78	0,98	13.205
Isernia	136	40	33	13	222	4,41	1,40	5.035
La Spezia	167	176	81	41	465	2,05	0,76	22.728
Latina	361	179	96	38	674	3,67	1,24	18.345
Lecce	298	199	86	40	623	2,17	0,76	28.744
Livorno	141	98	102	28	369	1,87	0,67	19.719
Lucca	247	129	108	32	516	2,24	0,77	23.068
L'Aquila	224	108	97	29	458	2,52	0,86	18.170
Macerata	233	68	66	20	387	2,32	0,74	16.691

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1990							Numero totale partite in pagamento
	Guerra	Ordin.	FS-IIPP	Altre	Totale	Perc.	Coeff.	
Mantova	149	76	114	27	366	2,32	0,81	15.777
Massa-Carrara	245	91	70	24	430	2,90	0,95	14.818
Matera	92	37	36	11	176	2,70	0,90	6.523
Messina	165	170	148	41	524	1,58	0,59	33.142
Milano	656	498	738	153	2.045	1,78	0,65	114.871
Modena	250	133	140	35	558	2,11	0,73	26.502
Napoli	760	766	615	123	2.264	2,29	0,86	98.814
Novara	117	76	123	35	351	1,91	0,68	18.419
Nuoro	123	90	48	34	295	3,05	1,07	9.662
Oristano	61	59	32	19	171	2,99	1,09	5.722
Padova	308	198	184	48	738	2,14	0,76	34.409
Palermo	399	354	315	83	1.151	2,28	0,84	50.434
Parma	209	96	125	35	465	2,02	0,69	23.074
Pavià	143	86	171	33	433	1,92	0,69	22.510
Perugia	491	167	182	41	881	2,34	0,77	37.584
Pesaro	209	89	95	26	419	2,32	0,78	18.095
Pescara	142	89	65	19	315	2,01	0,71	15.645
Piacenza	91	61	57	18	227	1,46	0,52	15.504
Pisa	181	100	122	27	430	1,97	0,69	21.872
Pistoia	98	54	69	20	241	2,07	0,72	11.662
Pordenone	156	58	54	24	292	2,24	0,73	13.026
Potenza	161	73	58	28	320	2,57	0,86	12.453
Ragusa	105	68	52	19	244	2,39	0,84	10.211
Ravenna	198	65	88	27	378	1,92	0,63	19.706
Reggio Calabria	273	162	211	42	688	2,57	0,91	26.785
Reggio Emilia	167	66	91	22	346	1,77	0,60	19.515
Rieti	99	50	36	16	201	2,39	0,81	8.401
Roma	1.585	1.601	928	312	4.426	1,94	0,72	228.646
Rovigo	125	61	76	18	280	2,81	0,97	9.958
Salerno	357	237	173	47	814	2,11	0,75	38.492
Sassari	112	178	100	35	425	2,15	0,84	19.750
Savona	144	101	159	37	441	2,55	0,92	17.300
Siena	144	64	97	25	330	2,27	0,78	14.562
Siracusà	119	126	85	27	357	2,52	0,94	14.176
Sondrio	47	34	56	10	147	1,89	0,69	7.789
Taranto	91	178	68	26	363	1,60	0,64	22.724
Teramo	192	82	63	21	358	2,94	0,98	12.177
Terni	169	91	77	23	360	2,90	1,00	12.434
Torino	438	407	521	145	1.511	2,03	0,75	74.375
Trapani	170	101	90	28	389	2,40	0,84	16.229
Trento	166	138	145	30	479	1,93	0,71	24.784
Treviso	274	141	158	44	617	1,94	0,67	31.863
Trieste	134	138	159	31	462	1,91	0,72	24.131
Udine	290	153	162	55	660	1,94	0,67	33.955
Varese	139	100	127	35	401	1,87	0,67	21.494
Venezia	281	220	258	50	809	2,11	0,77	38.392
Vercelli	103	61	98	34	296	2,34	0,82	12.665
Verona	270	184	280	54	788	2,04	0,74	38.546
Vicenza	257	137	147	39	580	1,96	0,68	29.656
Viterbo	206	102	78	27	413	2,64	0,90	15.632

LEGENDA: Guerra = Pensioni di guerra; Ordin. = Pensioni ordinarie; FS-IIPP = Pensioni istituti di previdenza e Ferrovie dello Stato; Altre = Altre pensioni o assegni vitalizi; Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

TABELLA *B*

SERVIZIO DEGLI STIPENDI

QUANTITÀ DELLE PARTITE DA RISCONTRARE

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1990								Numero totale partite in pagamento
	Magis.	Dir.	Scuola	Univ.	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	
Agrigento	15	15	180	0	136	346	6,01	1,09	5.759
Alessandria	15	15	119	0	131	280	6,28	1,06	4.459
Ancona	15	22	108	25	188	358	6,11	1,00	5.857
Aosta	9	15	0	0	64	88	11,80	1,13	746
Arezzo	15	15	86	0	93	209	6,17	1,00	3.390
Ascoli Piceno	15	15	120	0	85	235	5,66	1,00	4.154
Asti	13	15	58	0	65	151	7,03	1,09	2.147
Avellino	15	20	174	0	146	355	5,62	1,00	6.313
Bari	19	20	165	42	155	401	1,92	0,70	20.890
Belluno	13	15	54	0	69	151	6,70	1,00	2.255
Benevento	15	15	147	0	106	283	5,69	1,02	4.978
Bergamo	15	16	268	0	101	400	4,94	1,00	8.094
Bologna	21	17	93	62	143	336	2,40	0,83	14.009
Bolzano	15	15	73	0	115	218	6,50	1,00	3.354
Brescia	27	17	293	13	161	511	5,20	1,00	9.834
Brindisi	15	15	133	0	102	265	5,90	1,05	4.493
Cagliari	20	15	125	45	181	386	3,39	1,17	11.375
Caltanissetta	15	15	99	0	78	207	5,82	1,00	3.555
Campobasso	15	15	96	1	136	263	6,22	1,00	4.230
Caserta	22	21	341	0	236	620	5,33	1,00	11.637
Catania	22	15	107	40	107	291	2,28	0,81	12.777
Catanzaro	32	23	388	0	238	681	5,29	1,00	12.870
Chieti	15	15	146	24	125	325	5,48	1,00	5.936
Como	15	18	134	0	124	291	5,79	1,00	5.022
Cosenza	15	15	111	16	107	264	2,53	0,88	10.437
Cremona	15	15	70	0	66	166	6,24	1,00	2.659
Cuneo	15	15	160	0	100	290	5,43	1,00	5.342
Enna	15	15	68	0	56	154	6,27	1,00	2.458
Ferrara	15	15	75	31	104	240	5,93	1,00	4.046
Firenze	21	16	102	44	180	363	2,19	0,73	16.563
Foggia	19	20	285	0	170	494	5,39	1,03	9.169
Forlì	15	15	177	0	130	337	5,47	1,00	6.159
Frosinone	15	18	228	8	155	424	6,34	1,19	6.692
Genova	19	15	83	32	123	272	2,00	0,67	13.603
Gorizia	12	15	47	0	65	139	6,81	1,00	2.042
Grosseto	15	15	71	0	71	172	6,31	1,00	2.726
Imperia	15	15	61	0	79	170	6,51	1,00	2.610
Isernia	9	15	59	0	92	175	9,10	1,40	1.924
La Spezia	15	15	69	0	84	183	6,42	1,00	2.849
Latina	15	17	225	0	165	422	6,68	1,24	6.315
Lecce	28	21	294	22	183	548	5,28	1,00	10.383
Livorno	15	15	101	0	101	232	5,95	1,00	3.900
Lucca	15	15	117	0	90	237	5,71	1,00	4.150
L'Aquila	20	21	107	22	211	381	6,32	1,00	6.030

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1990								Numero totale partite in pagamento
	Magis.	Dir.	Scuola	Univ.	Altri	Totale	Perc.	Coeff	
Macerata	15	15	90	26	86	232	5,72	1,00	4.058
Mantova	15	15	113	0	86	229	5,74	1,00	3.993
Massa-Carrara	15	15	66	0	64	160	6,36	1,00	2.515
Matera	15	15	99	0	102	231	6,06	1,00	3.812
Messina	15	15	55	41	65	191	1,70	0,59	11.255
Milano	58	28	136	56	238	516	2,06	0,65	25.027
Modena	15	15	127	35	122	314	5,52	1,00	5.692
Napoli	79	53	328	156	458	1.074	2,53	0,86	42.527
Novara	15	15	98	0	101	229	6,02	1,00	3.801
Nuoro	15	12	113	0	98	238	6,19	1,07	3.845
Oristano	15	14	61	0	66	156	7,05	1,09	2.212
Padova	15	15	90	43	73	236	2,09	0,76	11.277
Palermo	27	26	138	59	179	429	2,45	0,84	17.529
Parma	15	15	32	19	42	123	2,29	0,69	5.370
Pavia	15	15	37	22	43	132	2,20	0,69	6.005
Perugia	15	15	70	32	87	219	2,25	0,77	9.744
Pesaro	15	15	97	0	103	230	6,06	1,00	3.793
Pescara	15	17	115	0	138	285	6,03	1,00	4.729
Piacenza	15	15	65	0	69	164	6,45	1,00	2.543
Pisa	15	15	37	39	59	165	2,12	0,69	7.794
Pistoia	15	15	70	0	60	160	6,25	1,00	2.562
Pordenone	14	15	77	0	63	169	6,10	1,00	2.772
Potenza	17	16	173	11	188	405	5,70	1,00	7.105
Ragusa	15	15	110	0	65	205	5,63	1,00	3.643
Ravenna	15	15	100	0	93	223	5,98	1,00	3.729
Reggio Calabria	30	19	230	13	242	534	5,74	1,00	9.302
Reggio Emilia	15	15	106	0	67	203	5,70	1,00	3.561
Rieti	10	15	54	0	63	142	6,51	1,00	2.181
Roma	73	65	308	145	706	1 297	2,26	0,72	57.498
Rovigo	15	15	81	0	71	182	6,13	1,00	2.967
Salerno	43	28	351	32	311	765	5,56	1,00	13.747
Sassari	15	15	78	17	78	203	2,48	0,84	8.185
Savona	15	15	75	0	83	188	6,31	1,00	2.981
Siena	15	15	25	19	41	115	2,68	0,78	4.289
Siracusa	15	16	130	0	104	265	5,68	1,00	4.663
Sondrio	11	15	58	0	60	144	6,44	1,00	2.237
Taranto	16	16	179	0	122	333	5,45	1,00	6.114
Teramo	15	15	121	0	74	225	5,57	1,00	4.037
Terni	15	15	76	0	76	182	6,22	1,00	2.928
Torino	34	22	119	50	197	422	2,29	0,75	18.451
Trapani	15	15	129	0	126	285	5,80	1,00	4.912
Trento	15	15	60	17	117	224	6,36	1,00	3.521
Treviso	15	15	90	0	107	227	6,15	1,00	3.691
Trieste	15	15	25	21	65	141	2,48	0,72	5.680
Udine	15	15	130	18	143	321	5,75	1,00	5.578
Varese	15	15	172	0	122	324	5,46	1,00	5.930
Venezia	15	15	79	14	112	235	2,35	0,77	10.015
Vercelli	15	15	97	0	82	209	5,95	1,00	3.514
Verona	15	17	215	18	164	429	5,34	1,00	8.031
Vicenza	15	15	203	0	107	340	5,23	1,00	6.507
Viterbo	15	15	89	10	98	227	6,01	1,00	3.776

LEGENDA: Magis. = Magistrati; Dir. = Dirigenti; Scuola = Personale scuola; Univ. = Personale università; Altri = Personale Ministeri vari; Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1985 reca: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni: riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 7, del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo) è il seguente:

«Art. 5, comma 3. - Detto riscontro [riscontro da parte delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di pensione a carico delle stesse] avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del Tesoro — tenendo conto delle loro possibilità operative — gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione».

«Art. 27, comma 7. — Detto riscontro [riscontro da parte delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di stipendio a carico delle stesse] avviene in base ai criteri e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 5».

— Il D.M. 9 luglio 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.

— Il D.M. 15 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1988.

— Il D.M. 4 agosto 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1989.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo del comma 7 dell'art. 27 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.

92A0863

DECRETO 21 febbraio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1988 (quinquennali), 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali) e 1° settembre 1991 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1992 e scadenza nel mese di settembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.037.860.000.000;

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-AU-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1992 e scadenza nel mese di settembre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 250901 del 27 febbraio 1988, n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 marzo 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989, n. 192224 del 21 febbraio 1990, n. 193044 del 23 agosto 1990, n. 348268 del 20 febbraio 1991 e n. 349137 del 21 agosto 1991, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1992, è determinato nella misura:

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988 - codice ABI 13013, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 9;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988 - codice ABI 13023, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 8;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,60% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per lire 9.037.860.000.000, cedola n. 4;

del 6,60% per i CCT settennali 1° marzo 1991 - codice ABI 13096, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,60% per i CCT settennali 1° settembre 1991 - codice ABI 13205, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.725.498.760.000, così ripartite:

L. 192.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;

L. 231.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;

L. 99.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 99.000.000.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989;

L. 330.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 957.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 596.498.760.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 594.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 627.000.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0864

DECRETO 21 febbraio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali), 1° marzo 1986 (decennali), 1° marzo 1987 (decennali) e 18 marzo 1987 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1992 e scadenza nel mese di marzo 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 311367/66-AU-80 del 14 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1985, sottoscritti per l'importo di lire 12.248.627.000.000;

n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.580.000.000.000;

n. 425810/66-AU-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425924/66-AU-130 del 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 18 marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.927.224.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425810 del 26 febbraio 1987 e n. 425924 del 6 marzo 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milone e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1992 e scadenza nel mese di marzo 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 311367 del 14 febbraio 1985, n. 621535 del 22 febbraio 1986, n. 425810 del 26 febbraio 1987 e n. 425924 del 6 marzo 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1993, è determinato nella misura:

dell'11,30% per i CCT decennali 1° marzo 1985 - codice ABI 12825, emessi per L. 12.248.627.000.000, cedola n. 8;

dell'11,55% per i CCT decennali 1° marzo 1986 - codice ABI 12854, emessi per L. 2.580.000.000.000, cedola n. 7;

dell'12,45% per i CCT decennali 1° marzo 1987 - codice ABI 12879, emessi per L. 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,85% per i CTS settennali 18 marzo 1987 - codice ABI 12880, emessi per L. 1.927.224.000.000, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.417.336.114.280, così ripartite:

L. 1.384.094.851.000 per i CCT decennali 1° marzo 1985;

L. 297.990.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986;

L. 622.506.250.000 per i CCT decennali 1° marzo 1987;

L. 112.745.013.280 per i CTS settennali 18 marzo 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0865

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 febbraio 1992.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri, in data 9 dicembre 1991, n. 174;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 20 gennaio 1992, n. 28;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 4 febbraio 1992, n. 013292;

Vista la delibera dell'azienda di cura e soggiorno e turismo dell'isola di Capri n. 091 in data 14 novembre 1991;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 1540/TI/40 del 20 dicembre 1991;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° marzo 1992 al 30 ottobre 1992 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire e circolare nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) i motocarri appartenenti a persone non residenti, adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, farmaci, genere di lavanderia e distribuzione dei quotidiani e periodici di informazione;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

e) autoveicoli con targhe estere sempreché siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso purché residenti all'estero;

f) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal prefetto di Napoli.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e spettacolo
TOGNOLI

92A0878

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1991.

Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1990;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854, 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento

a favore di mutilati ed invalidi civili ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 5.214 per l'anno finanziario 1988, in L. 5.781 per l'anno finanziario 1989 ed in L. 6.522 per l'anno finanziario 1990.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1988, 1989 e 1990 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1991 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992
Registro n. 2 Poste, foglio n. 1

92A0866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, di approvazione della vigente tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1988, di adeguamento dello statuto dell'Università degli studi di Ancona all'ordinamento didattico nazionale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1989 e del 24 maggio 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1989 e n. 246 del 20 ottobre 1989, con cui viene modificata la tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale.

Visto il parere fornito dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1991 con cui:

a) si esprime parere favorevole al recepimento in statuto dell'Università degli studi di Ancona della tabella XVIII nel testo a suo tempo approvato dal Consiglio universitario nazionale, ed apportando d'ufficio tutte le correzioni necessarie per riportare il testo della facoltà a quello nazionale;

b) si stabilisce l'inserimento d'ufficio, nell'area 7, delle discipline «storia della medicina» e «metodologia epidemiologica clinica»;

c) si autorizza l'inclusione nell'area 4 della disciplina «biotica»; nell'area 8 della disciplina «medicina dello sport»; nell'area 13 la disciplina «farmacologia clinica»; nell'area 16 la disciplina «neuropatologia»;

Decreta:

L'art. 2.1.1 dello statuto dell'Università degli studi di Ancona è così modificato:

dopo il secondo comma *(Scopo, durata ed attività del corso)*, è aggiunto il seguente:

«Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924»;

il tredicesimo comma *(Esami)* è sostituito dal seguente:

«Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre»;

il sedicesimo comma (sempre alla voce esami) è sostituito dal seguente:

«Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica»;

dopo il diciottesimo comma *(Corso di lingua inglese)* e aggiunto il seguente:

«Il corso di lingua inglese con l'orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia».

dopo il ventiduesimo comma (alla voce tirocinio post-laurea), è aggiunto il seguente:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio»;

tutta la parte relativa alle aree didattiche formative del corso di laurea in medicina e chirurgia è soppressa e così sostituita:

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
bioetica;
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;

anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
biochimica della nutrizione umana;
neurochimica.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate; organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.
Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzato all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:
medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;
metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.
Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;
malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;
malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;
malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;

urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;

malattie del metabolismo;

endocrinochirurgia;

diabetologia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;

reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;

malattie tropicali;

parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;

chirurgia generale I;

medicina dello sport.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;

psicoterapia;

psicologia clinica;

igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurochirurgia;

neuroradiologia;

riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;

ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatólogia;
chirurgia della mano;
traumatologia della strada;
medicina fisica e riabilitazione;
ortopedia pediatrica;
traumatologia;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di.

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neónatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mobilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica;

neuropatologia.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare;

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Ancona, 26 novembre 1991

Il rettore: Bossi

92A0870

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992), convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1992, n. 163 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11), recante: «Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Le elezioni dei consigli comunali che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 giugno 1991, n. 182 *(a)*, sono state fissate per domenica 15 marzo 1992, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-30 giugno, previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991 *(a)*.

(a) La legge n. 182/1991 reca: «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali». Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, di detta legge:

«Art. 1. — 1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Art. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa:

a)-b) (omissis);

c) tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1° ottobre al 31 dicembre».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A0829

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189